



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Nota UdM PNRR 7/2023

**Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul
rispetto del principio di sana gestione finanziaria
(art. 22 Reg. UE 2021/241).**

**Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio
finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in
ReGiS Circolare MEF RGS 16/2023 e
documentazione a comprova.**

30.05.2023



All. n. 5

**Oggetto: Nota UDM PNRR n. 7/2023 – Obblighi di monitoraggio e controllo, con particolare riferimento al rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 Reg. Ue 2021/241) e alla politica antifrode in ambito PNRR.
Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento e titolare effettivo.
Attestazioni in ReGiS Circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova.**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
SEZIONE I - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF RGS n. 27/2022	4
SEZIONE II - FASI E PROCEDURE DI CONTROLLO AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF RGS 30/2022	6
SEZIONE III - SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI PNRR E POLITICA ANTIFRODE	9
SEZIONE IV - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DI UNA POLITICA ANTIFRODE DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI	17
SEZIONE V DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI FUNZIONARI MIMIT E DEI SOGGETTI GESTORI ED ATTUATORI	18
CONCLUSIONI	19



INTRODUZIONE

A seguito dell'emanazione di importanti circolari MEF RGS, tra cui la recente circolare [n. 16 del 2023](#) di cui si dirà meglio nel seguito, le quali tracciano il panorama delle norme europee e nazionali applicabili al PNRR con riferimento a quanto indicato in oggetto, con la **presente si forniscono alcune indicazioni di importanza cruciale per il corretto utilizzo delle risorse europee e per il soddisfacente (e non solo il tempestivo) conseguimento di milestone e target afferenti alle misure assegnate alla titolarità del MIMIT.**

Di seguito si riportano, infatti, a beneficio delle Direzioni generali responsabili delle misure e, per loro tramite, dei Soggetti attuatori esterni e dei Soggetti gestori/sub-attuatori, ove presenti, i principi fondanti per il rispetto degli obblighi di **monitoraggio** (Sezione I della nota), **controllo** (Sezione II), **sana gestione finanziaria** con un focus specifico sulla **strategia antifrode** (Sezioni III e IV), **cui si chiede di conformarsi, al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi** e, in ultimo, la rendicontabilità alla Commissione europea delle azioni finanziate (rendicontazione di performance) e, in sede nazionale, dei correlati costi sostenuti per l'attuazione di detti progetti (rendicontazione di spesa).

Nella Sezione V della presente nota si invitano inoltre tutti i soggetti innanzi indicati a procedere alla sottoscrizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, nei termini e modalità ivi indicati, oltre che ad adottare alcuni accorgimenti *ex ante* rinvenienti dalla Strategia nazionale antifrode PNRR, replicata e declinata sulle specificità del MIMIT tramite l'omologa Strategia ministeriale adottata in data 16 marzo 2023, di cui è stata data ampia diffusione anche con momenti formativi e informativi rivolti a tutti i destinatari della presente nota.



SEZIONE I - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF RGS N. 27/2022

Gli obblighi di monitoraggio in capo ai Soggetti attuatori degli interventi di competenza del MIMIT sono disciplinati dalla [Circolare MEF RGS n. 27 del 21 giugno 2022](#) e suo Allegato, entrambi disponibili nella sottosezione "Monitoraggio" della [sezione "PNRR - Documenti utili"](#) del sito del MIMIT.

L'Unità di Missione PNRR del MIMIT ha provveduto ad elaborare la documentazione di dettaglio a beneficio delle Direzioni generali e, per loro tramite, dei Soggetti attuatori, eventualmente supportati anche dai Soggetti gestori, chiamati a rispettare specifici obblighi di monitoraggio. Si fa qui riferimento:

- al Manuale sulla procedura di creazione e monitoraggio dei progetti, adottato da questa Unità di missione in data 25 maggio 2023 e trasmesso alle Direzioni Generali il giorno seguente;
- alle Linee guida per i Soggetti attuatori sugli indicatori comuni, adottate da questa Unità di missione in data 25 maggio 2023 e trasmesse alle Direzioni Generali il giorno seguente;
- alle Linee guida per i Soggetti attuatori sugli indicatori target, adottate da questa Unità di missione in data 25 maggio 2023 e trasmesse alle Direzioni Generali il giorno seguente.

Ciò premesso, la presente nota intende richiamare l'attenzione sugli obblighi di monitoraggio che i Soggetti attuatori, in modo costante e continuativo, sono tenuti ad assolvere per il tramite del sistema informativo ReGiS, o altro sistema con esso interoperabile.

In taluni casi e per tali circostanze, rimandando al SiGeCo MIMIT in fase di revisione, i Soggetti gestori possono assumere la qualifica di sub-attuatori, al fine di disporre di accesso ReGiS, al fine di esercitare gli obblighi correlati, di cui alla presente sezione.

Secondo quanto disciplinato dalla Circolare MEF n. 27/2022 e recepito nel *Manuale sulla procedura di creazione e monitoraggio dei progetti*, **i Soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare il sistema informativo con i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario conseguiti dai progetti afferenti alle misure finanziate con i fondi PNRR – NextGenerationEU.** Si riporta di seguito un elenco rappresentativo del set di dati minimo richiesto per l'aggiornamento del progetto:

- a) elementi anagrafici (CUP, localizzazione, soggetti correlati coinvolti nell'attuazione);



- b) avanzamenti procedurali (iter di progetto) e finanziari (costo ammesso, fonte di finanziamento, cronoprogramma dei costi, voci di spesa, impegni e pagamenti);
- c) avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni;
- d) ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Si ricorda che i Soggetti attuatori sono tenuti a registrare le informazioni di dettaglio del progetto nel sistema informativo ReGiS, in modo costante e continuativo, e comunque **a cadenza mensile**.

Il termine massimo per l'inserimento dei dati è quello di 10 giorni successivi all'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento dei dati (a titolo esemplificativo, i dati di avanzamento relativi al mese di settembre dovranno essere inseriti entro e non oltre il 10 ottobre). L'inserimento dei dati sul sistema ReGiS può avvenire anche mediante interoperabilità con i gestionali utilizzati dal Soggetto Attuatore/Gestore ovvero tramite caricamento dati massivo proveniente dalle medesime piattaforme.

Allo scopo di fornire a Soggetti Attuatori e al MIMIT uno strumento utile all'individuazione di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una funzione di "pre-validazione" che permette di avere una preview dell'esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati. La funzione di pre-validazione può essere attivata dal Soggetto Attuatore sui dati precedentemente acquisiti a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dall'Ufficio di monitoraggio dell'UdM su tutti i progetti collegati alle proprie Misure. Si precisa che le ordinarie procedure di **validazione** dei dati inserite dai Soggetti attuatori sono indette a cadenza mensile entro e non oltre i 20 giorni successivi all'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento dei dati. Tali procedure sono volte a verificare, attraverso specifici controlli sui dati effettuati in automatico dal sistema ReGiS per singolo progetto, la presenza, la coerenza e la completezza delle informazioni inserite dai Soggetti attuatori e relative ai progetti di propria competenza. Per ulteriori approfondimenti sulle procedure di validazione si rimanda al *Manuale sulla procedura di creazione e monitoraggio dei progetti* sopra citato.

L'Unità di Missione PNRR del MIMIT, per il tramite dell'Ufficio di monitoraggio, cura l'organizzazione, a cadenza periodica, di incontri formativi a beneficio degli attori coinvolti nelle attività di monitoraggio, con la collaborazione anche dell'Ispettorato Generale per il PNRR e di SOGEI.

Per qualsiasi informazione relativa alle attività di monitoraggio sopra descritte si faccia riferimento al seguente indirizzo mail: **PNRR-monitoraggio@mise.gov.it**.



SEZIONE II - FASI E PROCEDURE DI CONTROLLO AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF RGS 30/2022

Con la [Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022](#) e s.m.i., il Servizio Centrale per il PNRR, ora Ispettorato Generale per il PNRR, ha adottato le *“Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*, al fine di descrivere i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR, richiamando l'attenzione su alcuni elementi e *step* procedurali, nonché su obblighi e adempimenti posti in capo ai soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione degli interventi PNRR. Tali documenti sono disponibili nel sito web del Ministero, sezione Attuazione misure PNRR, pagina Documenti.

Rinviando alle sezioni V e VI delle citate Linee guida per quanto riguarda l'approfondimento delle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di controllo e rendicontazione, si riportano, di seguito, le attività chiave di competenza dei soli Soggetti attuatori (siano essi interni o esterni) e, ove applicabili, anche dei Soggetti gestori/Sub-attuatori da questi identificati mediante atti convenzionali o accordi nelle forme previste dalla legge.

ATTIVITÀ E PUNTI DI CONTROLLO IN CAPO AI SOGGETTI ATTUATORI

Come previsto dagli allegati alle Circolari della Ragioneria generale dello Stato [n. 21 del 14 ottobre 2021](#) e [n. 9 del 10 febbraio 2022](#), nonché dai dispositivi attuativi (come avvisi e bandi) emanati per le misure di competenza del Ministero e relativi atti convenzionali, il Soggetto attuatore assume, se del caso con il supporto dell'eventuale Soggetto gestore/Sub-attuatore, nelle diverse fasi di attuazione del/i progetto/i di propria responsabilità, **obblighi specifici in tema di controllo:**

1. della regolarità amministrativo-contabile delle procedure (ad esempio di selezione dei destinatari finali dei fondi) e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse, garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente in relazione all'ordinamento cui l'attuatore o il gestore sono assoggettati (ad esempio, per le PPAA: controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione);
2. del rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'Allegato alla Decisione di

esecuzione 10160/2021 e negli Accordi operativi per le misure PNRR di competenza (pertanto, per tutte le milestone e target che compongono le medesime misure PNRR). Tale documentazione è disponibile sul sito del Ministero, alla [sezione “PNRR – Documenti utili”](#), sottosezione “Altri documenti”;

3. degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto selezionato, quali il contributo agli indicatori comuni e al *tagging* ambientale e digitale (ove applicabili);
4. del rispetto del principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. DNSH);
5. del rispetto dei principi trasversali PNRR, quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani, quota SUD (ove applicabili);
6. di avvenuta adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarità effettive”), meglio illustrate nelle seguenti Sezioni III e IV.

ATTESTAZIONE NEL SISTEMA REGIS DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Al termine delle attività di controllo, è onere del Soggetto attuatore/Sub-attuatore, in possesso di utenza di accesso al sistema ReGiS, **garantirne la registrazione nonché attestarne l’esito**, attraverso le funzionalità *ad hoc* previste all’interno del suddetto sistema informativo.

Tali funzionalità si suddividono in:

- registrazione e **attestazione** degli esiti del controllo riferiti alla procedura di selezione dei progetti, per ciascun progetto selezionato;
- registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti alla procedura di gara, per ciascuna procedura di gara espletata;
- registrazione e **attestazione** degli esiti del controllo riferiti a “Spese/Procedure consuntivate (Rendiconto di Progetto)” per ciascuna rendicontazione di spesa relativa al singolo progetto presentata all’Amministrazione centrale titolare di misura PNRR.

Stante quanto premesso, **sono allegate alla presente Nota alcune check-list che i soggetti attuatori e/o gestori dovranno adottare** o, in alternativa, i contenuti dovranno essere opportunamente integrati in proprie check-list già in uso, **al fine di**



garantire che, per ogni progetto, iniziativa, opera ammessa a finanziamento e rendiconto di progetto a valere sul PNRR, tutti i punti di controllo PNRR di cui alla [circolare MEF RGS n. 30/2022](#) e s.m.i. siano stati oggetto di verifica, conclusa con esito positivo.

L'utilizzo di tali check-list è il presupposto (evidenze sottostanti) per una corretta applicazione della recente [Circolare n. 16 del 14 aprile 2023](#), emanata dal MEF RGS, la quale richiede ai soggetti che svolgono le procedure di selezione di beneficiari (incentivi alle imprese) / di gara (appalti) o producono rendiconti di spesa (rendiconto di progetto) di **effettuare direttamente in ReGiS le attestazioni di avvenuto controllo previste dalla [Circolare MEF RGS 30/2022](#)** (a titolo esemplificativo: regolarità amministrativo-contabile, misure/verifiche ex ante titolare effettivo, misure/verifiche ex ante conflitto di interessi e assenza doppio finanziamento, rispetto principio DNSH, etc.).¹ L'attestazione dell'avvenuto controllo deve poi essere stampata e sottoscritta a cura del Dirigente responsabile e caricata nuovamente in ReGiS, se del caso con il supporto o per tramite dell'Unità di missione PNRR.

In corrispondenza di ciascun punto di controllo, in ReGiS, dovrà essere caricata inoltre idonea evidenza documentale del controllo svolto: le check-list allegate alla presente circolare assumono la valenza, quindi, non già dell'attestazione (da rendere, come innanzi detto, direttamente nel sistema ReGiS), ma di **documentazione a comprova dell'esistenza di un controllo sottostante a tale attestazione**, ferma restando la possibilità di inserire nel Sistema ReGiS anche altro tipo di evidenza documentale, quali verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità dell'investimento.

A titolo di esempio, si assuma quello di un bando per la concessione di incentivi alle imprese: in tale caso, l'Attestazione di cui alla [Circolare MEF RGS 16/2023](#), da effettuare nel sistema ReGiS, è svolta una sola volta per l'intera procedura di selezione dei progetti, mentre le check-list (di cui ai format allegati alla presente) devono essere predisposte, compilate e firmate, quali evidenze documentali sottostanti all'attestazione ReGiS di cui innanzi, per ogni singolo progetto ammesso a finanziamento sul PNRR.

Si raccomanda il caricamento tempestivo e continuativo dei dati, delle informazioni e dei relativi documenti nelle sezioni pertinenti dell'applicativo ReGiS, al fine di assicurare l'efficace aggiornamento del sistema, sia in termini di avanzamento procedurale che finanziario che delle attività di controllo di ogni investimento PNRR.

¹ Inoltre, la Circolare MEF RGS 16/2023 informa dell'avvenuto collegamento tra ReGiS e la banca dati mondiale ORBIS, nonché le piattaforme antifrode ARACHNE (della Commissione Europea) e PIAF-IT (nazionale), utili per lo svolgimento dei controlli oggetto delle già menzionate Attestazioni e, in particolare, di quelli connessi alla ricerca delle "titolarità effettive", nonché dei potenziali casi di "conflitto di interessi" e "doppio finanziamento".



SEZIONE III - SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI PNRR E POLITICA ANTIFRODE

Nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, in armonia con il PIAO 2023-2025 adottato dal MIMIT, Sezione Anticorruzione, consultabile al link <https://www.mise.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piao>, e con la politica per il contrasto alle frodi in ambito PNRR, l'azione dell'Unità di missione mira a promuovere una cultura che dissuada dal compiere attività fraudolente e che, al contempo, sia capace di incidere efficacemente sulla prevenzione, individuazione e contrasto delle frodi.

In tema di prevenzione del conflitto di interessi e facendo seguito all'utile collaborazione avuta con il RPCT nella stesura del documento in questione, si richiama in questa sede l'Allegato 8 al PIAO, che al paragrafo 6 dispone. *"In attuazione, infine, degli Orientamenti ANAC per la pianificazione delle attività di prevenzione della corruzione del 2 febbraio 2022 (cfr. par. 5) e del PNA 2022-24, per tutte le divisioni che gestiscono processi ad alto rischio corruttivo o comunque competenti in materia di stipulazione di contratti o autorizzazione, gestione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, si richiede l'acquisizione e relativa verifica, per tutto il personale dell'ufficio e per eventuali consulenti o collaboratori esterni, con cadenza biennale (a partire dall'inizio della relativa attività), di una dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con eventuale indicazione dei casi in cui il soggetto si è astenuto. La relativa dichiarazione del dirigente responsabile della divisione dovrà essere resa al Dirigente generale. Il RPCT potrà effettuare un controllo anche a campione dell'avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse."*

Infine, si ritiene utile un richiamo anche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero approvato con decreto del Ministro 26 aprile 2022, anch'esso consultabile nella sezione trasparenza (al link https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/2022/Codice_comportamento_2022.pdf), che detta specifiche disposizioni in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione, in osservanza delle disposizioni nazionali vigenti in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Per quel che attiene più specificamente al PNRR, in forza del principio di sana gestione finanziaria, di cui al [Regolamento finanziario \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) e **all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241**, le Amministrazioni titolari di misure PNRR devono adottare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, al fine di garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, di conflitto di

interesse e di doppio finanziamento. Il quadro normativo di riferimento è completato dall'ulteriore previsione dell'art. 22 del [Regolamento \(UE\) 2021/241](#) che dispone, ai fini dell'*audit* e dei controlli e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del PNRR, l'obbligo di raccogliere e rendere accessibili, tra gli altri, il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della [direttiva \(UE\) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio](#).

Tali aspetti, all'interno del Sistema di gestione e di controllo MIMIT PNRR, rivestono una posizione prioritaria, richiedendo, tenuto conto della complessità e dell'articolazione organizzativa multilivello del MIMIT, la definizione puntuale delle procedure di controllo atte a prevenire e contrastare (in un'ottica sia *ex ante* che *ex post*) le irregolarità summenzionate nella realizzazione degli interventi di titolarità delle singole amministrazioni, nonché a garantire il recupero fattivo degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Alla luce dell'avanzamento attuativo delle misure PNRR del Ministero, **appare pertanto utile fornire alle Direzioni Generali e ai Soggetti attuatori esterni, nonché ai Soggetti gestori/Sub-attuatori, alcune indicazioni operative** in tema di **conflitto di interesse, doppio finanziamento e titolare effettivo**, alla luce delle disposizioni diramate dal Servizio Centrale PNRR (ora Ispettorato Generale per il PNRR) con la [Circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022 n. 30](#), "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*" e con la [Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023 n.16](#), e delle riflessioni in corso in seno al Tavolo nazionale per la rendicontazione e controllo PNRR e suo sotto tavolo dedicato alle politiche antifrode.

Il Soggetto attuatore interno (nel caso di progetti a titolarità) o esterno (nel caso di progetti a regia) assume infatti, nella fase di attuazione del progetto/dei progetti di propria responsabilità, **obblighi specifici** circa l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"²).

² Secondo la normativa antiriciclaggio 2019, il "titolare effettivo" è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al [d.lgs. n. 231/2007](#) (art. 2 Allegato tecnico) e al [d.lgs. n.125/2019](#). Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo: 1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del

A tal fine, si riportano di seguito, in maniera schematica, per ciascuna fase del procedimento di attuazione dei progetti, **gli adempimenti cui sono tenuti i Soggetti attuatori, se del caso col supporto degli eventuali Soggetti gestori presenti.**

PER LE MISURE PNRR CONSISTENTI IN INCENTIVI ALLE IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

Fase di predisposizione di un Avviso per la selezione dei progetti

Nel corso delle attività di predisposizione e approvazione di un Avviso per la selezione dei progetti, il Soggetto attuatore (SA) deve provvedere ad inserire nel testo dell'Avviso l'obbligo di produzione di specifiche attestazioni/autodichiarazioni a carico del partecipante, ai fini delle attività di prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse, doppio finanziamento e per la verifica del titolare effettivo.

Pertanto, il S.A. deve prevedere esplicitamente nell'Avviso/Bando tale obbligo, a carico dei soggetti candidati/proponenti, di rilascio di tali dati e dichiarazioni:

- obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (nel caso in cui questi non corrispondano al "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo");
- obbligo del rilascio di una dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento dei costi previsti nel progetto proposto.

Fase di affidamento incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di selezione progetti

Il Soggetto attuatore deve provvedere all'esecuzione del controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dal medesimo personale al fine della prevenzione e contrasto ai

presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1); 3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

conflitti di interesse.

In particolare, deve:

- verificare l'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale coinvolto nel processo di selezione – accertandosi che il personale (sia interno che esterno all'ente) direttamente coinvolto nel processo di istruttoria e valutazione delle candidature/proposte progettuali (es. responsabile del procedimento e/o membri dei comitati/commissioni di valutazione, qualora previsti, o altri soggetti responsabili dell'attività istruttoria) abbia rilasciato al proprio responsabile una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità;
- verificare la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese (e sottoscritte) da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle DSAN;
- verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le stesse dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dicertificazione (art 46 e 47 [DPR n. 445/2000](#)) e in coerenza quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
- provvedere (eventualmente) alla modifica delle nomine – in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura.

Fase di istruttoria domande di partecipazione all'Avviso di Selezione

Il Soggetto attuatore, prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, deve provvedere all'esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'Avviso ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e della non sussistenza del doppio finanziamento. In particolare, deve:

- verificare l'avvenuto rilascio dei dati e delle dichiarazioni da parte dei soggetti proponenti, accertandosi che abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché rilasciato idonea autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto;
- verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico

Avviso/Bando, in base a quanto specificato dalla presente nota;

- verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente, assicurandosi che le comunicazioni in ordine al titolare effettivo siano coerenti con i format predisposti e/o previsti dall'Avviso/Bando e, in particolare, che le dichiarazioni in merito all'assenza del conflitto di interessi e del doppio finanziamento siano state rese comunque nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 [DPR n. 445/2000](#)) ed in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Atto di ammissione a finanziamento e assegnazione risorse finanziarie (controlli sul titolare effettivo)

Il Soggetto attuatore, prima dell'ammissione a finanziamento del progetto, deve provvedere all'esecuzione di controlli specifici sui dati resi dai soggetti candidati/proponenti in merito al titolare effettivo. In particolare, deve verificare il titolare effettivo dei soggetti selezionati, adottando misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che sia certo chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

Sul punto si segnala che l'Ispettorato Generale per il PNRR ha reso noto, attraverso l'emanazione della [Circolare MEF-RGS n.16 del 14 aprile 2023](#), che **è disponibile in ReGiS apposita funzionalità automatica per supportare il S.A. nella verifica dei dati raccolti**. Sul punto, se necessario, questo Ufficio resta a disposizione all'indirizzo email PNRR-rendicontazione@mise.gov.it.

Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, il S.A. può provvedere ad effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

PER LE MISURE PNRR ATTUATE TRAMITE APPALTI PUBBLICI

Disposizioni analoghe, *mutatis mutandis*, sono previste dalla [Circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022 n. 30](#) per le procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti.

Fase di predisposizione degli atti di gara

In tali casi, il Soggetto attuatore, nella fase di predisposizione ed approvazione degli atti di gara utili a selezionare il soggetto realizzatore, ovvero prima della pubblicazione degli stessi (bando, lettera di invito e similari), deve:

- accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti preveda

esplicitamente l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante, curando di inserire nel bando apposite clausole che menzionino la normativa vigente in tema di tutela e trattamento di dati personali;

- accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti preveda esplicitamente l'obbligo per il rappresentante legale dell'impresa partecipante di rilasciare un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale coinvolto nelle procedure di gara

Il Soggetto attuatore, prima dell'assegnazione dell'incarico o della sottoscrizione del contratto del personale coinvolto nella procedura di gara, deve:

- accertarsi che, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici vigente, il personale (sia interno che esterno alla Stazione appaltante) direttamente coinvolto nelle specifiche fasi di una procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura, ad esempio: RUP, membri dei comitati/commissioni di valutazione, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara) abbia rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità consegnandola al responsabile della procedura d'appalto;
- verificare che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese e sottoscritte da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle DSAN e che siano coerenti con il format predisposto dal Ministero (vedasi all. 2 alla presente) o dalla Stazione appaltante e, in tutti i casi, che esse siano prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 [DPR n. 445/2000](#) e coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
- provvedere alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura.

Fase di istruttoria delle domande di partecipazione alla gara

Il Soggetto attuatore, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, deve provvedere



all'esecuzione del controllo formale al 100% dei dati forniti e delle dichiarazioni rese dai partecipanti all'Avviso/Gara, ai fini della verifica del titolare effettivo, della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse.

In particolare, deve:

- verificare che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo;
- verificare che tutti i partecipanti alla procedura di appalto (e i titolari effettivi) abbiano rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, ossia accertandosi che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interesse, di non sussistenza di doppio finanziamento e le comunicazioni dei titolari/destinatari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico Avviso/Bando;
- verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente, assicurandosi in particolare che siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (art 46 e 47 [DPR n. 445/2000](#)) ed in coerenza quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Fase di sottoscrizione del contratto di appalto

Il Soggetto attuatore, prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario/contraente (realizzatore), oltre ai prescritti controlli previsti dal [D.Lgs. 50/2016](#), deve:

- individuare il "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/contraente e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità;
- verificare il conflitto di interessi utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari/contraenti.

Nel caso in cui si faccia ricorso al **subappalto**, la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica dovranno essere svolte anche sul soggetto terzo (subappaltatore o subappaltatori) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

Come indicato innanzi, anche per questi casi, si segnala che l'Ispettorato Generale per il PNRR ha reso noto, attraverso l'emanazione della [Circolare MEF RGS n.16 del 14 aprile 2023](#), che è disponibile in ReGiS apposita funzionalità automatica per supportare il S.A. nella verifica dei dati raccolti. Sul punto, se necessario, questo Ufficio resta a



disposizione all'indirizzo email PNRR-rendicontazione@mise.gov.it.

Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, il SA può provvedere ad effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

ACCERTAMENTO DELL'ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 9 del [Reg. \(UE\) n. 241/2021](#) non è ammissibile una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del PNRR e di altri programmi dell'Unione. A tale prescrizione deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie statali e/o regionali.

Appare utile segnalare in questa sede che tema diverso, seppur collegato, è il **cumulo tra diverse fonti di finanziamento**, disciplinato nei dispositivi attuativi (decreti e bandi) emanati o in corso di emanazione delle diverse misure PNRR del Ministero e, in ogni caso, in coerenza con le precisazioni fornite con la [circolare MEF RGS n. 33/2021](#).

Come meglio indicato nel Manuale UDM PNRR dedicato alle "procedure attuative", adottato il 25 maggio 2023 e trasmesso alle Direzioni Generali il 26 maggio u.s., al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, i Soggetti attuatori istituiscono un adeguato sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento e a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari.

In particolare, dovranno verificare la presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa (es. fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.

Un altro utile strumento di supporto al controllo è la Piattaforma Integrata Antifrode **PIAF-IT**, progetto cofinanziato dalla Commissione europea-OLAF, la cui consultazione potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore a questa Unità di missione alla mail PNRR-rendicontazione@mise.gov.it.

Il Soggetto attuatore, in occasione dell'ammissione a beneficio di un progetto, fornisce evidenza dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di doppio finanziamento, mentre, in occasione della presentazione del "Rendiconto di Progetto", dovrà attestare l'avvenuta verifica di tali dichiarazioni.



Rispetto alle attività svolte, il Soggetto attuatore, se del caso con il supporto del Soggetto gestore, dovrà, infine, conservare agli atti tutta la documentazione comprovante gli esiti, rendendola disponibile all'Amministrazione centrale titolare di intervento e per le richieste che potranno pervenire dai competenti Organi di audit/controllo, nazionali ed europei.

Quanto ai controlli *ex post*, l'Unità di Missione PNRR, prima della presentazione della rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi semestrali all' Ispettorato Generale per il PNRR, effettuerà – sulla base della valutazione del rischio delle misure attuate – verifiche puntuali circa l'assenza del doppio finanziamento e sull'assenza del conflitto di interesse, utilizzando gli strumenti messi a disposizione e registrando i relativi esiti sul sistema informatico ReGiS.

SEZIONE IV - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DI UNA POLITICA ANTIFRODE DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI E GESTORI

Per quanto concerne l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), la [circolare MEF RGS n. 30/2022](#) e s.m.i. prevede espressamente che il Soggetto attuatore (sia esso interno/esterno) o Gestore è tenuto a fornire all'Amministrazione Centrale titolare della misura una generale rassicurazione in merito alla presenza, all'interno della propria struttura, di un sistema organico di procedure, principi e regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente.

Tra le misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, che per la PA discendono dall'applicazione della [Legge anticorruzione n. 190/2012](#) e successive disposizioni normative, come più diffusamente indicato dal [DPR n. 62/2013](#) e dal [d.lgs. 165/2000](#), **particolare rilevanza assumono le politiche di etica e integrità**, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di *compliance* "anticorruzione" adottati da Enti/aziende al fine di gestire e ridurre il rischio di reati contemplati nel d.lgs. 231/2001.

Dell'esistenza e della corretta implementazione delle misure su menzionate il Soggetto Attuatore o Gestore deve conservare idonea documentazione, che – ove richiesta – dovrà prontamente fornire all'Amministrazione Centrale titolare della misura o di altri competenti organi di audit e/o controllo.



SEZIONE V DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI FUNZIONARI MIMIT E DEI SOGGETTI GESTORI ED ATTUATORI

L'Amministrazione Centrale titolare di misure PNRR è tenuta a garantire, in via generale, la presenza e la corretta implementazione di misure di prevenzione, individuazione e contrasto alla frode e alla corruzione che discendono dall'applicazione della normativa nazionale vigente (cfr. [legge n. 190/2012](#) - [d.lgs. n. 165/2001](#) - [d.lgs. n. 39/2013](#) - [D.P.R. n. 62/2013](#)), da quanto previsto dai rispettivi Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) o nel PIAO, sezione 'Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione', sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e dalla regolamentazione interna (es. politiche di etica e integrità, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale quali ad esempio codice etico e di comportamento del personale). Parimenti, tale obbligo incombe anche sugli altri soggetti coinvolti ai vari livelli nei processi di gestione ed attuazione del PNRR.

A tal proposito, ciascun Soggetto attuatore (interno od esterno) e il Soggetto gestore, ove presente, **è tenuto ad accertare con ogni consentita urgenza l'avvenuto rilascio (e periodico aggiornamento in caso di mutamento delle circostanze originarie) delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità da parte del personale sia interno che esterno coinvolto nelle varie fasi delle procedure attuative, come descritte nella precedente sezione III**, garantendo in ogni caso il rispetto dell'obbligo di astensione del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi (anche potenziale) di qualsiasi natura.

A tal fine, si allega alla presente nota un format standard (all. 1), da personalizzare in relazione alle specificità delle diverse misure.

Il Soggetto attuatore o Gestore dovrà conservare agli atti sia le suddette dichiarazioni sia la documentazione atta a comprovare le attività di controllo sugli stessi svolte.

Su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti Organi di audit/controllo, detta documentazione dovrà essere messa a disposizione e/o trasmessa prontamente.



CONCLUSIONI

Le presenti istruzioni operative devono essere considerate come uno strumento di lavoro obbligatorio, suscettibile di aggiornamenti e integrazioni in corrispondenza di eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto, invero non infrequenti, ovvero in funzione di successive ulteriori indicazioni che sul punto perverranno dall'Unità di Missione PNRR.

Per le misure PNRR MIMIT che presentano delle specificità tali da rendere necessario discostarsi, anche parzialmente, dalle disposizioni di carattere generale sopra descritte, le indicazioni di cui alla presente Nota sono valide quali **principi generali** e potranno essere adattate ai casi concreti. In tali casi, la Direzione Generale titolare dell'intervento è invitata a prendere contatto con questa Unità di missione al fine di definire modalità alternative di rispetto dei principi di cui all'art. 22 [Reg. Ue 2021/241](#).

Questo Ufficio resta a disposizione per ogni informazione e supporto necessario ai contatti indicati nel testo della nota.

Il Direttore generale

Allegati:

- Allegato 1 - Format autodichiarazione assenza conflitto interessi gestione progetti PNRR;
- Allegato 2 - Format autodichiarazione assenza conflitto interessi procedure gara appalti;
- Allegato 3 - Check-list autocontrollo soggetto attuatore procedura di selezione progetti;
- Allegato 4 - Check-list autocontrollo soggetto attuatore procedura di gara;
- Allegato 5 - Check-list autocontrollo soggetto attuatore rendiconti di progetto.



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

pnrr@mise.gov.it

pnrr-attuazione@mise.gov.it

pnrr-monitoraggio@mise.gov.it

pnrr-rendicontazione@mise.gov.it